



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 453 del 28 marzo 2022

Progetto:	<i>Verifica di ottemperanza in Corso d'Opera alla Prescrizione A.39 del DM n. 223 dell'11.09.2014 come modificato dal DM n.72 del 16.04.2015</i> ID_VIP: 6237
Proponente:	TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), e ss.mm.ii.;
- Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- con DM n. 223 dell’11 settembre 2014, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale del progetto riguardante il tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” (*TAP*), proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia (*TAP-AG*), subordinatamente al rispetto di 58 Condizioni Ambientali stabilite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (nel seguito *Commissione*) e di 8 Condizioni Ambientali indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, rispettivamente riportate nelle sezioni A e B del DM 223;
- con DM n. 72 del 16 aprile 2015, sulla base di una complessa istruttoria condotta con il coinvolgimento dell’Avvocatura dello Stato e dei Ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico, il DM 223 dell’11 settembre 2014 è stato modificato, sancendo il superamento della Condizione Ambientale A.13, in base alla quale per la costruzione del Terminale di Ricezione del Gasdotto (cosiddetto *PRT*) si sarebbe dovuto provvedere all’acquisizione preventiva del Nulla Osta di Fattibilità. La suddetta Condizione Ambientale era stata inizialmente prevista in ossequio al principio di precauzione, ma è stato poi chiarito che il *PRT* è un impianto accessorio al sistema di rete e non può in alcun caso ricondursi alla definizione di “stabilimento” fornita dall’art. 3, comma 1 lett. a) del D. Lgs 334/99 e pertanto non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 334/99;
- con DM n. 258 del 10 settembre 2019 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito dell’istanza formulata dal *Proponente* in data 3 aprile 2019, ha prorogato il termine di validità del DM n. 223 dell’11 settembre 2014 sino al 31 dicembre 2021;
- sulla scorta del Decreto 223/2014, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015 è stata adottata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 52-quinquies D.P.R. n. 327/2001 per la costruzione e l’esercizio del *TAP*, i cui lavori sono stati avviati in data 13 aprile 2016;

- con decreto del 21 ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la proroga sino al 31 marzo 2021 del termine per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera oggetto dell'Autorizzazione Unica;
- in data 17 novembre 2020 TAP-AG, con la nota prot. LT-TAPIT-ITG-01131, ha comunicato l'operatività dell'infrastruttura a partire dal 15 novembre 2020;
- in data 02 aprile 2021 TAP-AG ha dichiarato l'agibilità dell'opera con nota recepita al prot. SUAP del Comune di Melendugno N. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0024669 - Pratica n° 12318591000-25032021-1912, dichiarando altresì il completamento dei lavori di realizzazione dell'opera, comprensivi delle attività di ripristino dei luoghi, alla data del 31 marzo 2021;
- come definito all'art. 2 "Verifiche di Ottemperanza" del Decreto 223/2014, per la verifica di ottemperanza della **prescrizione n. A.39** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato individuato quale **Autorità Competente** e la Regione Puglia è stata individuata quale Ente Vigilante;
- la **prescrizione n. A.39** prevede che "*Prima di iniziare le operazioni di rinfilanco e rinterro con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione, questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali corpi estranei presenti quali, spezzoni di linea, sfridi di rivestimenti anticorrosivi, ecc. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente*";
- con nota prot.LT-TAPIT-ITG-01207 del 14.06.2021, acquisita in data 22.06.2021 con prot. 67434/MATTM, la TAP-AG ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., **domanda per l'avvio della procedura** di verifica di ottemperanza della suddetta **Condizione Ambientale n. A.39** relativa al "*corso d'opera*" per la "*Fase 3 - Posa delle condotte a terra*";
- la Divisione, con nota prot. 16227MATTM del 10/01/2022, acquisita dalla *Commissione* al prot. 71/CTVA del 10/01/2022, ha trasmesso, per le necessarie valutazioni, la domanda sopra citata e la documentazione alla stessa allegata, meglio descritta infra;
- ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione, con la citata nota prot. 16227MATTM del 10/01/2022, ha anche comunicato alla Regione Puglia l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale, chiedendo di "*esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere al riguardo*";
- agli atti della *Commissione* non risulta che la Regione Puglia abbia fatto pervenire il proprio parere di competenza.

RILEVATO che:

- la TAP è costituita (Figura 1) da una condotta sottomarina (tratto offshore) lunga circa 45 km, da una condotta interrata (tratto onshore) lunga circa 8 km e dal già introdotto PRT ubicato nel Comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Il tratto offshore attraversa il Mare Adriatico, collegando la costa albanese all'approdo in Italia. Quest'ultimo è stato realizzato adottando la tecnologia del microtunneling, allo scopo di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea. Il tratto onshore si sviluppa interamente nell'ambito del territorio comunale di Melendugno, nella direzione est-ovest. Il PRT, punto finale del gasdotto TAP, costituisce la connessione con la rete italiana, esercitata da Snam Rete Gas S.p.A.




Figura 1 – Tracciato del TAP

RILEVATO altresì che:

- con parere n. 1973 del 29.01.2016, la CTVIA ha condiviso la proposta di TAP-AG di provvedere alla costruzione dell'opera secondo la seguente successione di **Fasi** temporali:
 - **Fase 0.** Attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione della strada di accesso all'area di cantiere del microtunnel);
 - **Fase 1.** Realizzazione del microtunnel:
 - **Fase 1a.** Preparazione dell'area di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta;
 - **Fase 1b.** Realizzazione del microtunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita del microtunnel a mare;
 - **Fase 2.** Costruzione del PRT;
 - **Fase 3.** Posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico.
- La verifica dell'ottemperanza delle Condizioni Ambientali assegnate all'opera è stata prevista secondo la stessa successione temporale appena sopra descritta, seguendo l'effettivo svolgimento delle attività di costruzione dell'opera.
- In particolare, la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale A.39 è stata prevista unicamente per la Fase 3 "Posa delle condotte a terra", in accordo con quanto assentito dalla CTVIA con parere n. 2565 del 24.11.2017.
- Inoltre, è stato previsto che la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale A.39 dovesse seguire temporalmente la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale A.25, che specificatamente prevede

A.25 In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla realizzazione dell'intera opera (condotta, approdo, area di cantiere, PRT, etc.), in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- a) il Proponente dovrà effettuare ulteriormente il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalla competente Arpa Puglia, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori;
- b) accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il Proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengono definite:
- le aree di scavo;
 - la quantità di materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
 - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti.
- La Condizione Ambientale A.25 è stata ottemperata con DD n. 57 del 06 marzo 2017 per quanto riguarda la parte relativa al punto a) della Condizione stessa e con DD n. 321 del 09/11/2017 per la parte inerente al punto b).
- Ai fini della verifica di ottemperanza della **Condizione Ambientale n. A.39**, il Proponente ha trasmesso al MiTE:
- il documento IPL00-C37021-200-F-TVP-0003, dal titolo "*Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza in Corso d'Opera alla Prescrizione A.39*", articolato in una premessa, in una descrizione della Condizione Ambientale A.39 e in una descrizione delle attività eseguite ai fini dell'ottemperanza e altresì contenente i seguenti Allegati:
 - Allegato 1 - Lettera prot. LT-TAPIT-ITSK-01576 del 18.01.2019, avente ad oggetto "*Gasdotto TAP "Trans Adriatic Pipeiine" - D.M. n. 223 dei 11.09.2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16.04.2015. Verifiche di ottemperanza in corso d'opera "Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico"* con la quale il Proponente comunica alla Regione Puglia e al MATTM che "*le attività di posa del gasdotto a terra saranno avviate a far data dal 21.01.2019. Le attività avranno inizio a partire dal tratto compreso tra il Km 2+803 ed il Km 3+8822*", e che le stesse "*avverranno in conformità con quanto approvato con la Determinazione Direttoriale del MATTM n. 321 del 09.11.2017 di chiusura della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.25b del Decreto VIA 223/2014, sia per quanto riguarda la rimozione di eventuali corpi estranei rinvenuti nell'ispezione del materiale proveniente dall'escavazione, sia per quanto riguarda la gestione dei materiali di risulta*";
 - Allegato 2 - CTVIA, Parere n. 2565 del 24.11.2017, con il quale in relazione alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A.39 in corso d'opera si è assentito che la stessa fosse applicabile unicamente per la Fase 3 "*Posa delle condotte a terra*";
 - Allegato 3 - MATTM, Determinazione Direttoriale n. 321 del 09.11.2017, determina di ottemperanza della Condizione A.25b) del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo.

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal *Proponente* si evince che:

- per effetto delle procedure di cantiere e delle azioni intraprese per l'ottemperanza in corso d'opera della Condizione Ambientale A.55 lettera a) "*far ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non restino nell'ambiente impedendo il possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere*", la presenza di corpi estranei dovuti alle attività di cantiere nel materiale proveniente dall'escavazione e destinato al riutilizzo sarebbe stata molto limitata.
- la gestione delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo in sito, per le operazioni di rinfianco della condotta e rinterro dello scavo (Figura 2), è avvenuta nel rispetto di quanto previsto nel "*Piano*

di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo” (redatto nella fase Ante Operam secondo le indicazioni dettate dalla Condizione Ambientale A.25 b) previa esecuzione di campionamento ed analisi per la verifica di conformità ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tab.1 colonna A dell'All.5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;



Figura 2 – Operazioni di rinfianco con vibrovaglio (sinistra) e di rinterro con vibrovaglio (destra)

- le operazioni di rinfianco della condotta, di pre-rinterro ai fini della posa in opera dei cavi della fibra ottica, di sistemazione del nastro di segnalazione e di rinterro completo della trincea sono state effettuate previo allontanamento di tutti i materiali di sfrido, fra cui (Figura 3) eventuali trucioli derivanti dalle operazioni di cianfrinatura (utilizzando per la rimozione anche l'asta magnetica) e/o altri materiali eventualmente rinvenuti su terreno;



Figura 3 - Utilizzo asta magnetica per recupero trucioli ferrosi eventualmente ricaduti sul terreno

- i rifiuti rinvenuti/prodotti, avviati a recupero/smaltimento per il tramite di ditte autorizzate previa caratterizzazione e stoccaggio in contenitori idonei (Figura 4), sono stati:
 - 17 02 01: Legno;
 - 17 01 01: Cemento;
 - 17 02 03: Plastica;
 - 17 03 02: Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;
 - 17 04 05: Ferro e acciaio;
 - 17 04 11: Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10;

- 17 05 04: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 17 09 04: Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- 20 03 01: Rifiuti urbani non differenziati;
- 15 01 10*: Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- 17 06 05*: Materiali da costruzione contenenti amianto



Figura 4 – Raccolta (sinistra) e confezionamento (destra) dei rifiuti

VALUTATO che:

- il **Proponente** ha presentato istanza di verifica di ottemperanza per la **Condizione Ambientale n. A.39 del DM n. 223 dell'11 settembre 2014**, in riferimento al “corso d’opera” per la Fase 3 “Posa delle condotte a terra”;
- l’art. 2 del sopracitato Decreto indica il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Autorità Competente e la Regione Puglia quale Ente Vigilante per la verifica di ottemperanza della prescrizione n. A.39;
- non risultano agli atti della *Commissione* le determinazioni di competenza della Regione Puglia.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In assenza di diversi rilievi di competenza della Regione Puglia, e fatte salve le relative attribuzioni, sulla base della documentazione istruita la Condizione Ambientale A.39 del DM n. 223 dell’11 settembre 2014, relativa al tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato *Trans Adriatic Pipeline*, proposto dalla società *Trans Adriatic Pipeline - AG Italia*, **risulta ottemperata.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla

